



COMUNE DI SESTU

ORDINANZA DIRIGENZIALE

Polizia Locale

RESPONSABILE: Usai Andrea

ORDINANZA N. 187

in data 06/12/2019

OGGETTO:

Temporanee modifiche e limitazioni della circolazione veicolare su tutte le strade comunali in occasione di lavori ordinari o urgenti di manutenzione e ripristino del manto stradale e relative pertinenze - dal 10 dicembre 2019 al 31 dicembre 2020

Il Responsabile del Settore Polizia Locale

Premesso che con nota, protocollo 34086 del 3 dicembre 2019, l'impresa Edilricicli s.r.l., con sede a Villacidro (SU), richiede la modifica temporanea della circolazione veicolare su tutte le strade comunali per la manutenzione e ripristino del manto stradale che comportano limitazioni di traffico veicolare, avente validità mesi ventiquattro;

Verificato che la manutenzione e ripristino del manto stradale in parola consiste principalmente in copertura di buche stradali e lavorazioni volte alla pubblica incolumità ovvero a salvaguardare l'Amministrazione comunale da richieste di risarcimento danni;

Dato che tali i lavori di cui sopra rientrano in interventi urgenti e non programmabili che necessitano di allestimento di un cantiere temporaneo;

Considerato che per tali lavori è opportuno emettere un unico provvedimento ordinatorio di interruzione parziale o totale della circolazione stradale per le arterie comunali con obbligo a carico dell'Impresa esecutrice di dare comunicazione tempestiva agli uffici del Comando Polizia Locale in caso siano interessate strade ad alta densità di circolazione e di percorrenza di autobus o mezzi cosiddetti pesanti, e con decorrenza 10 dicembre 2019 e fino al 31 dicembre 2020;

Ritenuto opportuno, per ragioni di sicurezza stradale e di pubblico interesse, dar corso al provvedimento richiesto, limitando per quanto possibile i disagi alla collettività;

Visti l'articolo 7 del Codice della Strada, approvato con Decreto Legislativo numero 285 del 1992 e successive modifiche ed integrazioni, il Regolamento di Esecuzione approvato con il Decreto Presidente della Repubblica numero 495 del 16 dicembre 1992, e il Decreto Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 10 luglio 2002;

Attesa la propria competenza all'adozione del presente atto in base all'articolo 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 numero 267 e successive modifiche e al Decreto Sindacale 6/2019;

Ordina

dal 10 dicembre 2019 fino al 31 dicembre 2020, dalle ore 08,00 alle ore 19,00, la chiusura temporanea, totale o parziale, ovvero il divieto di sosta su un lato o ambo i lati, delle strade comunali interessate dai lavori di manutenzione e ripristino del manto stradale, fatti salvi il transito dei mezzi pubblici e i mezzi di soccorso;

Demanda

- all'impresa Edilricicli s.r.l., con sede a Villacidro (SU), incaricata per l'esecuzione dei lavori, di provvedere alla sistemazione della segnaletica stradale prevista dalla presente ordinanza con giusto preavviso (48 ore prima della prescrizione) nonché individuare e rendere pubblici i percorsi alternativi; è altresì tenuta al rispetto di tutte le prescrizioni contenute nell'art. 21 del Codice della Strada e relativo Regolamento di Esecuzione. Qualora si renda necessaria la riduzione parziale della carreggiata la società in parola deve garantire la corretta e regolare circolazione dei veicoli anche tramite movieri o semaforo mobile.

- agli Ufficiali e agli Agenti di Polizia stradale, di cui all'articolo 12 del Codice della Strada, di vigilare sull'osservanza della presente Ordinanza.

Avverte

- l'Impresa Edilricicli s.r.l. che dovrà adottare tutte le precauzioni e cautele atte a scongiurare incidenti e danni a cose e persone;

- l'Amministrazione Comunale è esonerata da qualsiasi responsabilità al riguardo;

- che chiunque violi le disposizioni della presente ordinanza sarà soggetto al pagamento delle sanzioni pecuniarie previste dal Codice della Strada, ivi compresa l'eventuale sanzione accessoria della rimozione forzata.

- che contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso:

- entro 60 giorni dall'adozione al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ai sensi dell'articolo 37 comma 3 del Codice della Strada, approvato con Decreto Legislativo 30 aprile 1992, numero 285 e successive modifiche e integrazioni, da presentarsi con le formalità prescritte dall'articolo 74 del Regolamento di Esecuzione al Codice della Strada, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 16 Dicembre 1992 numero 495 e successive modifiche e integrazioni, per la segnaletica;
- entro 60 giorni dall'adozione al T.A.R. Sardegna, ai sensi della Legge 1034 del 1971;
- oppure entro 120 giorni dall'adozione, ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 1199 del 1971.

La presente Ordinanza viene:

- pubblicata all'Albo Pretorio e nel Sito Internet istituzionale e notificata alla l'impresa Edilricicli s.r.l., con sede a Villacidro (SU)
- trasmessa al Comando Polizia Locale e all'Ufficio Tecnico Comunale in sede e alla Stazione Carabinieri di Sestu per quanto di competenza, e, per conoscenza, alla Prefettura-UTG Cagliari, alla Città Metropolitana di Cagliari, Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Cagliari, alla Centrale Operativa 118 Cagliari;

Il Responsabile del Settore Polizia Locale

Dottor Andrea Usai